



COMUNE DI ARCIDOSSO

Provincia di Grosseto

Regolamento Generale delle Entrate Comunali

Indice

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

<i>Articolo</i>	<i>1</i>	<i>Ambito di applicazione</i>	<i>pagina</i>	<i>4</i>
<i>Articolo</i>	<i>2</i>	<i>Principi generali</i>	<i>pagina</i>	<i>4</i>

PARTE SECONDA

ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO PRIMO

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

<i>Articolo</i>	<i>3</i>	<i>Statuto del contribuente</i>	<i>pagina</i>	<i>4</i>
<i>Articolo</i>	<i>4</i>	<i>Chiarezza delle norme regolamentari</i>	<i>pagina</i>	<i>4</i>
<i>Articolo</i>	<i>5</i>	<i>Certezza delle norme</i>	<i>pagina</i>	<i>5</i>
<i>Articolo</i>	<i>6</i>	<i>Pubblicità dei provvedimenti comunali</i>	<i>pagina</i>	<i>5</i>
<i>Articolo</i>	<i>7</i>	<i>Chiarezza e motivazione degli atti</i>	<i>pagina</i>	<i>5</i>
<i>Articolo</i>	<i>8</i>	<i>Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari</i>	<i>pagina</i>	<i>5</i>
<i>Articolo</i>	<i>9</i>	<i>Avviso bonario</i>	<i>pagina</i>	<i>5</i>

CAPO SECONDO

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

<i>Articolo</i>	<i>10</i>	<i>Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali</i>	<i>pagina</i>	<i>6</i>
<i>Articolo</i>	<i>11</i>	<i>Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali</i>	<i>pagina</i>	<i>6</i>
<i>Articolo</i>	<i>12</i>	<i>Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi</i>	<i>pagina</i>	<i>6</i>
<i>Articolo</i>	<i>13</i>	<i>Servizio assistenza del contribuente</i>	<i>pagina</i>	<i>7</i>

CAPO TERZO

RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

<i>Articolo</i>	<i>14</i>	<i>Oggetto</i>	<i>pagina</i>	<i>8</i>
<i>Articolo</i>	<i>15</i>	<i>Cause ostantive</i>	<i>pagina</i>	<i>8</i>
<i>Articolo</i>	<i>16</i>	<i>Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi</i>	<i>pagina</i>	<i>8</i>
<i>Articolo</i>	<i>17</i>	<i>Regolarizzazione di altre violazioni</i>	<i>pagina</i>	<i>8</i>
<i>Articolo</i>	<i>18</i>	<i>Procedura</i>	<i>pagina</i>	<i>9</i>
<i>Articolo</i>	<i>19</i>	<i>Errore scusabile</i>	<i>pagina</i>	<i>9</i>
<i>Articolo</i>	<i>20</i>	<i>Cause di non punibilità</i>	<i>pagina</i>	<i>9</i>
<i>Articolo</i>	<i>21</i>	<i>Rinvio</i>	<i>pagina</i>	<i>9</i>

CAPO QUARTO

DIRITTO D'INTERPELLO

<i>Articolo</i>	<i>22</i>	<i>Oggetto</i>	<i>pagina</i>	<i>10</i>
<i>Articolo</i>	<i>23</i>	<i>Materie oggetto di interpello</i>	<i>pagina</i>	<i>10</i>
<i>Articolo</i>	<i>24</i>	<i>Procedura</i>	<i>pagina</i>	<i>10</i>
<i>Articolo</i>	<i>25</i>	<i>Effetti</i>	<i>pagina</i>	<i>10</i>
<i>Articolo</i>	<i>26</i>	<i>Competenza</i>	<i>pagina</i>	<i>11</i>

CAPO QUINTO

RIMBORSI, INTERESSI E VERSAMENTI NON DOVUTI

<i>Articolo</i>	27 <i>Rimborsi</i>	<i>pagina</i>	12
<i>Articolo</i>	28 <i>Misura degli interessi</i>	<i>pagina</i>	12
<i>Articolo</i>	29 <i>Versamenti non dovuti</i>	<i>pagina</i>	12

CAPO SESTO

ACCERTAMENTO

<i>Articolo</i>	30	Modalità e termini per l'accertamento	<i>pagina</i>	13
-----------------	----	--	---------------	----

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

<i>Articolo</i>	31	<i>Oggetto dell'adesione</i>	<i>pagina</i>	13
<i>Articolo</i>	32	<i>Ambito dell'adesione</i>	<i>pagina</i>	13
<i>Articolo</i>	33	<i>Effetti della definizione</i>	<i>pagina</i>	14
<i>Articolo</i>	34	<i>Responsabile del procedimento</i>	<i>pagina</i>	14
<i>Articolo</i>	35	<i>Attivazione della procedura su iniziativa del comune</i>	<i>pagina</i>	14
<i>Articolo</i>	36	<i>Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente</i>	<i>pagina</i>	14
<i>Articolo</i>	37	<i>Svolgimento del contraddittorio</i>	<i>pagina</i>	14
<i>Articolo</i>	38	<i>Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente</i>	<i>pagina</i>	14
<i>Articolo</i>	39	<i>Contenuto dell'atto di accertamento con adesione</i>	<i>pagina</i>	15
<i>Articolo</i>	40	<i>Modalità di pagamento</i>	<i>pagina</i>	15
<i>Articolo</i>	41	<i>Perfezionamento dell'adesione</i>	<i>pagina</i>	15

CAPO SETTIMO

AUTOTECLA

<i>Articolo</i>	42	<i>Autotutela</i>	<i>pagina</i>	16
-----------------	----	-------------------	---------------	----

CAPO OTTAVO

CONTENZIOSO

<i>Articolo</i>	43	<i>Contenzioso</i>	<i>pagina</i>	16
-----------------	----	--------------------	---------------	----

PARTE TERZA

RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

<i>Articolo</i>	44	<i>Forme di gestione delle entrate</i>	<i>pagina</i>	17
<i>Articolo</i>	45	<i>Modalità di pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali</i>	<i>pagina</i>	18
<i>Articolo</i>	46	<i>Entrate patrimoniali</i>	<i>pagina</i>	18
<i>Articolo</i>	47	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>pagina</i>	18
<i>Articolo</i>	48	<i>Riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti</i>	<i>pagina</i>	18
<i>Articolo</i>	49	<i>Riscossione I.C.I.</i>	<i>pagina</i>	18
<i>Articolo</i>	50	<i>Rateazione dei debiti non assolti</i>	<i>pagina</i>	19

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina l'accertamento, la liquidazione, il rimborso, la riscossione ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Arcidosso (GR).
2. Oltre ad ogni disposizione di legge inderogabile, valgono le altre non derogate, e le norme regolamentari comunali particolarmente sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2 – Principi generali.

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo dei tributi, e delle altre entrate non tributarie nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

PARTE SECONDA

ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO PRIMO

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 3 – Statuto del contribuente.

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:
 - Chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari.
 - Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali.
 - Semplificazione e facilitazione degli adempimenti.
 - Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Articolo 4 – Chiarezza delle norme regolamentari.

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.

4. Qualora norme di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

Articolo 5 – Certezza delle norme.

1. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di tre mesi dalla loro entrata in vigore.
2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al capo quarto del presente regolamento.

Articolo 6 – Pubblicità dei provvedimenti comunali.

1. Il comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria, ed in generale sulle entrate, secondo le norme di cui al capo secondo della parte seconda di questo regolamento.

Articolo 7 – Chiarezza e motivazione degli atti

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge 27/7/2000, n° 212 gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono indicare:
 - a) L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato;
 - b) Il responsabile del procedimento;
 - c) L'organo o l'autorità amministrativa presso il quale è possibile promuovere un riesame, anche nel merito dell'atto, in sede di autotutela;
 - d) Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
2. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, relativi ai tributi comunali, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che le hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Articolo 8 – Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari.

1. I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa.
2. Per le esigenze di semplificazione tributaria, con il presente regolamento, tra l'altro:
 - a) vengono unificati, per quanto ammesso dalla legge, i termini di accertamento, le modalità di pagamento dei tributi comunali, i termini di rimborso, la misura degli interessi moratori sia a debito che a credito dei contribuenti;
 - b) viene introdotto l'istituto della compensazione tributaria secondo le disposizioni del capo quinto della parte seconda del presente regolamento;
 - c) viene istituito il servizio per gli adempimenti tributari di cui al successivo articolo 12.

Articolo 9 - Avviso bonario.

1. Prima di procedere all'emissione di atti di liquidazione, di accertamento, o di irrogazione di sanzioni, inerenti ad un tributo, il funzionario responsabile è tenuto ad invitare il contribuente, a mezzo di un avviso, a chiarire la sua posizione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'ufficio, semprechè tale procedura non costituisca ostacolo al recupero di tributi, sanzioni ed interessi da parte dell'Ente.
2. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

CAPO SECONDO

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Articolo 10 - Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali.

1. Al fine di garantire il servizio di informazione ai cittadini in materia di tributi locali il comune adotta i seguenti atti e iniziative:
 - a) apertura di sportelli nei limiti massimi dell'orario di presenza del personale adibito al servizio garantendo la possibilità di accesso per i disabili;
 - b) attivazione di sportelli telefonici e reti informatiche;
 - c) affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
 - d) pubblicazione dei regolamenti, delle tariffe e delle aliquote nel sito web del Comune;
2. Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi comunque denominati. E' sempre possibile ottenere, verso rimborso della spesa, una copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali.
3. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati, che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 21 in materia di interpello.

Articolo 11 – Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali.

1. Il Comune trasmette, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate e divenute esecutive.
2. Il Comune trasmette altresì ai medesimi soggetti, che ne facciano richiesta, i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omissso ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

Articolo 12 – Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi.

1. Il Comune non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3 della legge 7/8/1990, n° 241, relativi ai casi di accertamento di ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa. Il contribuente può presentarli al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento.

2. In caso di affidamento del servizio il soggetto gestore delle entrate comunali riceve in esenzione da spese o diritti dagli uffici competenti dell'Amministrazione comunale una copia di tutti gli atti amministrativi o contrattuali, comunque denominati, aventi rilevanza per le entrate del Comune, ovvero richiesti per tale rilevanza, immediatamente, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data in cui gli stessi siano divenuti esecutivi o comunque efficaci.

Articolo 13 – Servizio assistenza del contribuente.

1. L'ufficio tributi fornisce consulenze al cittadino per la compilazione delle dichiarazioni, sui metodi di calcolo delle somme da pagare e sulla propria situazione tributaria.
2. Il ricevimento delle dichiarazioni o comunicazioni inerenti ai tributi e alle altre entrate comunali è effettuata presso l'ufficio tributi.
3. Le comunicazioni o dichiarazioni possono essere presentate mediante lettera raccomandata. In questo caso si considerano presentate nel giorno di accettazione da parte dell'ufficio postale.

CAPO TERZO

RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Articolo 14 – Oggetto.

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimenti nei tributi locali.

Articolo 15 - Cause ostative.

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Articolo 16 - Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi.

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:
 - a) ad un ottavo del minimo, se entro trenta giorni dalla scadenza vengono corrisposti il tributo dovuto e la sanzione così ridotta;
 - b) ad un sesto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto, e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'infrazione;

Articolo 17 - Regolarizzazione di altre violazioni.

1. In caso di violazione di altri adempimenti tributari, incluse le violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione e l'omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione è ridotta:
 - a) ad un ottavo del minimo, se entro tre mesi dalla scadenza del termine di regolare adempimento l'interessato regolarizza la posizione e versa il tributo dovuto e la sanzione così ridotta;

- b) ad un sesto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa, viene regolarizzata la posizione e vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto, e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'infrazione.
2. Nelle ipotesi di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione, quali ad esempio infedeltà, omissioni ed altro, la regolarizzazione richiede anche la presentazione di una dichiarazione integrativa, che sani le irregolarità ovvero le omissioni oggetto di ravvedimento.

Articolo 18 – Procedura.

1. Competente alla gestione della procedura è il funzionario responsabile del tributo.
2. Per i tributi per i quali fosse previsto il versamento su liquidazione dell'amministrazione, l'interessato dovrà presentare la dichiarazione integrativa nel termine stabilito dall'articolo 16 del presente regolamento, evidenziando le violazioni che intende regolarizzare. L'amministrazione provvederà di conseguenza a liquidare il tributo, gli interessi legali e la sanzione ridotta secondo la disciplina della relativa entrata. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento della somma.

Articolo 19 - Errore scusabile.

1. Nel caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione integrativa, relativi ad una ipotesi di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

Articolo 20 - Cause di non punibilità.

1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento. Resta ferma la diretta applicabilità di ogni altra norma di legge in materia di esimenti, che stabilisca un trattamento più favorevole per il contribuente.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

Articolo 21 – Rinvio.

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente capo in maniera più favorevole per il contribuente, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ed ogni altra sul sanzionamento tributario.

CAPO QUARTO

DIRITTO D'INTERPELLO

Articolo 22 – Oggetto.

1. Il presente capo è emanato ai sensi degli articoli 50 della legge n. 449/97 e 52 del D. Lgs. n. 446/97 e disciplina il diritto d'interpello dei contribuenti dei tributi comunali.

Articolo 23 - Materie oggetto di interpello.

1. I contribuenti possono presentare all'amministrazione delle domande sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva.

Articolo 24 – Procedura.

1. L'interpello si propone attraverso l'invio di una istanza circostanziata all'ufficio competente alla gestione delle entrate tributarie, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.
2. La presentazione della istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
3. Fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 25, il termine per la risposta è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora la risposta richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici.
4. Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.
5. Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Articolo 25 – Effetti.

1. La risposta dell'amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui ai precedenti articoli, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
2. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del comma precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che abbia ricevuto una risposta dall'amministrazione oltre i termini indicati nel precedente articolo 24.
4. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio della ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Articolo 26 – Competenza.

1. Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.
2. Il funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui all'articolo 23 del presente regolamento sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

CAPO QUINTO

RIMBORSI, INTERESSI E VERSAMENTI NON DOVUTI

Articolo 27 – Rimborsi .

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso o la compensazione delle somme versate e non dovute, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui sul procedimento contenzioso è intervenuta la decisione definitiva.
2. Il rimborso dovrà avvenire entro 180 giorni dalla richiesta, previa verifica che il contribuente non abbia debiti pendenti nei confronti del Comune, in quel caso verranno sospesi i termini del rimborso fino a che non verranno versate, da parte del contribuente, le somme dovute al Comune.
3. Non verranno effettuati rimborsi per importi, comprensivi di imposta ed interessi, inferiore a €.
12,00.

Articolo 28 – Misura degli interessi .

1. Sulle somme dovute all'Ente si applicano gli interessi di cui al comma 3), con maturazione giorno per giorno dalla data in cui sono divenuti esigibili;
2. Sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso si applicano gli interessi di cui al comma 3) con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento;
3. La misura annuale degli interessi è determinata in 2,5 (duevirgolacinque) punti percentuali in aumento rispetto al tasso di interesse legale.

Articolo 29 – Versamenti non dovuti.

1. Nel rispetto dei principi di semplificazione dei rapporti con i contribuenti, di efficienza e efficacia e buona amministrazione si stabiliscono per i tributi di competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti:

	Descrizione	Versamento	
		Misura	Importo
a)	Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)	annuale	€. 5,00
b)	Tassa sullo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)	annuale	€. 5,00
c)	Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP)	singolo versamento	€. 3,00
d)	Imposta Comunale sulla Pubblicità	singolo versamento	€. 3,00
e)	Diritti sulle Pubbliche Affissioni	singolo versamento	€. 3,00

CAPO SESTO

ACCERTAMENTO

Articolo 30 – Modalità e termini per l'accertamento.

1. Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omessa dichiarazione, omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati ; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del Responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a fatti e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti;
4. Non si fa luogo agli invii di avvisi di accertamento quando l'importo complessivo relativo ad un solo anno è inferiore ad €. **17,00**; si procede comunque all'emissione degli avvisi, indipendentemente dall'importo dovuto, nel caso in cui la violazione è ripetuta per almeno un biennio e superando complessivamente l'importo stabilito.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 31 - Oggetto dell'adesione.

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. E' ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento.

Articolo 32 - Ambito dell'adesione.

1. L'accertamento con adesione è ammesso unicamente per questioni di fatto, che si risolvano in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle questioni che attengano alla corretta

interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo non discrezionale.

Articolo 33 - Effetti della definizione.

1. L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né è integrabile o modificabile da parte del comune. L'adesione preclude l'ulteriore azione accertatrice del comune con riferimento agli immobili che ne hanno formato oggetto.
2. L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, né a fini extratributari.
3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un quarto del minimo edittale.

Articolo 34 - Responsabile del procedimento.

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

Articolo 35 - Attivazione della procedura su iniziativa del comune.

1. L'ufficio tributi può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata inviata almeno quindici giorni prima della data fissata contenente:
 - a) il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro;
 - b) il nominativo del responsabile del procedimento;
 - c) il periodo o i periodi d'imposta suscettibili di definizione;
 - d) i dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del comune.

Articolo 36 - Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente.

1. Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno cinque giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso, l'ufficio tributi procede a fissare una nuova data, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo; è ovviamente fatto sempre salvo l'impedimento causato da forza maggiore.
2. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il gestore delle entrate procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli.

Articolo 37 - Svolgimento del contraddittorio.

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di esperire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Articolo 38 - Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente.

1. In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento, una istanza di accertamento con adesione. In tale ipotesi, i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

2. All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia.
3. Il contribuente può sempre richiedere, con le medesime modalità individuate nel primo comma, la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, anteriormente alla notifica dell'atto di accertamento.
4. Il comune risponde alla richiesta del contribuente, con invito a comparire inviato o formulato telefonicamente entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.
5. Si applicano tutte le disposizioni procedurali contenute nei precedenti articoli del presente capo.

Articolo 39 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge. Nell'atto occorre indicare:
 - a) la motivazione dell'accertamento;
 - b) la liquidazione della imposta dovuta e degli interessi;
 - c) l'ammontare delle sanzioni dovute;
 - d) a modalità di pagamento prescelta (rateale o in unica soluzione).
2. Il comune è tenuto a dare comunicazione scritta al contribuente della somma da pagare risultante dall'atto di accertamento con adesione.

Articolo 40 - Modalità di pagamento.

1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. In alternativa, qualora la somma globale superi euro 258,23, è consentito il pagamento in un massimo di numero otto rate bimestrali, con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima. La prima rata deve essere versata entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione.
3. In caso di pagamento rateale e relativamente alle somme comprese nelle rate successive alla prima, quando queste superino nel complesso euro 5.164,57, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa per il periodo di rateazione, aumentato di un anno.
4. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il contribuente deve consegnare al comune l'attestazione di versamento nonché la documentazione afferente alla garanzia prestata. Il comune rilascia contestualmente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Articolo 41 - Perfezionamento dell'adesione.

1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.
2. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

CAPO SETTIMO

AUTOTUTELA

Art. 42. Autotutela

1. Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15/12/1997, n° 446, possono procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. Nella valutazione del procedimento occorre obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.
4. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al comune.

CAPO OTTAVO

CONTENZIOSO

Art. 43 Contenzioso

- 1) Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, e previa autorizzazione da parte della Giunta comunale costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.
- 2) L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
 - 3) Ove necessario la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni.

PARTE TERZA

RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI.

Articolo 44 – Forme di gestione delle entrate.

1. Il Consiglio comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse, o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione accertamento e riscossione scegliendo, in caso di affidamento a terzi, tra le forme previste dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 15/12/1997, n° 446;
2. In caso di affidamento dell'attività di accertamento possono essere utilizzate le seguenti forme:
 - a) Convenzione fra Enti (art. 30 D. Lgs. 267/2000);
 - b) Consorzi fra comuni (art. 31 D. Lgs. 267/2000);
 - c) Unioni di comuni (art. 32 D. Lgs. 267/2000);
 - d) Comunità Montane (art. 27 D. Lgs. 267/2000);
3. Nel caso in cui l'amministrazione comunale intenda affidare a terzi, anche disgiuntamente, attività possono essere affidate:
 - a) mediante convenzione ad aziende speciali di cui all'art. 113, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 267/2000;
 - b) a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 267/2000, i cui soci privati siano prescelti fra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/97;
 - c) alle società miste, per la gestione presso altri comuni;
 - d) ai concessionari di cui al D.P.R. 28/1/1988, n° 43;
 - e) ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/97;
4. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti l'attività di riscossione delle entrate patrimoniali può essere affidata al servizio postale;
5. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza;
6. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nei precedenti commi 2 e 3, dovranno tenere conto dell'apposita documentata relazione del responsabile del settore entrate;
7. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
8. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del comune e loro parenti e affini entro il 4° grado negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate;
9. La riscossione delle entrate è effettuata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge, dal presente regolamento e da ogni altra disposizione rilevante. L'eventuale soggetto gestore svolge la propria funzione con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica. .
10. L'eventuale soggetto gestore cura l'incasso e la rendicontazione al comune delle entrate, sulla base delle convenzioni le quali fissano, nei termini di legge ed ove sia necessario, i tempi di riversamento delle entrate nella tesoreria del comune, di rimborso al contribuente, di trasmissione delle informazioni sui pagamenti, ed ogni altra modalità o termine dell'attività affidata, che non sia già stabilita dalla legge dal regolamento, o da altre norme rilevanti.
11. L'eventuale soggetto gestore predispone un servizio di rilevazione statistica, informativa, e di consulenza a supporto degli uffici del Comune di per l'elaborazione delle tariffe, dei regolamenti, per le formulazione delle previsioni di entrata ed in generale per l'esercizio dei compiti di programmazione e controllo delle entrate.

Articolo 45 - Modalità di pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali.

1. I soggetto gestore delle entrate comunali predispone sistemi di pagamento delle stesse aggiuntivi al versamento in contanti, tra i quali il pagamento mediante assegno, il versamento in conto corrente postale e bancario, il versamento tramite carta di credito o bancomat anche con disposizione telefonica, o attraverso rete informatica, il versamento tramite delega bancaria.
2. In caso di versamento mediante bonifico bancario, ovvero altro ordine assimilabile, il versamento che sia andato a buon fine si considera effettuato nel giorno determinato per la valuta riconosciuta al destinatario e purché l'ordine sia effettuato prima della scadenza dei termini di pagamento.
3. Nel caso di versamento mediante assegno bancario, questo si considera effettuato nel giorno di presentazione del titolo al destinatario del pagamento, ed a condizione che vada a buon fine.

Articolo 46 – Entrate patrimoniali.

1. Per la riscossione delle entrate patrimoniali affidate al soggetto gestore delle entrate, quest'ultimo può avvalersi dell'avviso di cui all'articolo 30 di questo regolamento.

Articolo 47 – Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva delle entrate è di norma effettuata dai concessionari di cui al D.P.R. 28/1/1988, n° 43;
2. In caso di affidamento della riscossione volontaria di entrate tributarie e/o patrimoniali a soggetti diversi dal concessionario la riscossione coattiva è effettuata dal soggetto gestore con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto numero 639 del 1910. Il soggetto gestore può, a proprie spese, affidare la riscossione coattiva al concessionario di cui al Decreto Legislativo 112/99, sulla base della convenzione accessoria di cui all'articolo 3 dello stesso decreto.
3. Non si procede alla riscossione coattiva di nessuna entrata quando la somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore a **euro 17,00**. Sono fatte salve le disposizioni di legge più favorevoli per il contribuente.
4. In ogni caso non si procede alla riscossione dei crediti di entità inferiore al compenso che si debba pagare per la loro riscossione.
5. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 48 – Riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti.

1. La tassa di smaltimento dei rifiuti continua ad essere riscossa in quattro rate bimestrali, secondo quanto previsto dall'articolo 72, comma 3 del D. Lgs. 507/93.
2. Nel caso in cui il consiglio comunale non intenda affidare a soggetti diversi dal concessionario la riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, questa può essere effettuata sulla base di convenzioni stipulate annualmente, fra il comune e il concessionario, secondo le disposizioni contenute nel protocollo di intesa fra ANCI e ASCOTRIBUTI stipulato in data 27/1/2000;

Art. 49 Riscossione I.C.I.

1. Nel caso in cui il consiglio comunale, non intenda apportare modifiche al regolamento I.C.I., in merito all'affidamento della riscossione a soggetti diversi dal concessionario, la giunta comunale è autorizzata a stipulare con il concessionario stesso convenzioni annuali a condizioni più favorevoli per il comune, rispetto alle disposizioni di legge.

Articolo 50 - Rateazione dei debiti non assolti.

1. Le somme intimate in avvisi di liquidazione o accertamento, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, ovvero da altre discipline speciali, nonché in altre ingiunzioni per debiti non assolti nei termini, possono essere dilazionate in un massimo di sessanta rate mensili con provvedimento del funzionario responsabile del tributo. Il provvedimento è subordinato alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà di economica che impedisca il pagamento in una unica soluzione.
2. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore.
3. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura prevista all'art. 21 del D.P.R. 29/9/1973, n° 602, come modificato dall'art. 9 del D. Lgs. 26/02/1999, n° 46;
4. Il debitore deve consegnare all'ufficio tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento, entro i termini, di due rate anche non consecutive, determina l'obbligo di pagamento, entro quindici giorni e in unica soluzione, del debito residuo.

PARTE QUARTA

NORME DI RINVIO E FINALI.

CAPO PRIMO

DISCIPLINA DI RINVIO E DINAMICITA'.

Articolo 51 – Norme di rinvio e dinamicità regolamentare.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31.12.1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali che regolano la materia in modo diverso rispetto al presente regolamento.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
4. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

CAPO SECONDO

NORME FINALI.

Articolo 52 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno **1 gennaio 2007**.